

Legge
sulla perequazione finanziaria intercomunale
 (del 25 giugno 2002)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 giugno 2002 n. 5200 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I
Principi generali

Scopo

Art. 1 ¹Scopo della legge è di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori d' imposta.

²La perequazione finanziaria è attuata per il tramite:

- a) del livellamento della potenzialità fiscale;
- b) della compensazione verticale;
- c) dell' aiuto agli investimenti e del contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica.

Correlazioni con le aggregazioni tra comuni

Art. 2 ¹L' applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni.

²Per i comuni la cui struttura finanziaria causa la durevole dipendenza dagli aiuti di cui all' art. 1 cpv. 2 lett. c il Consiglio di Stato può subordinare l' erogazione di questi ultimi all' avvio da parte del comune beneficiario di uno studio di aggregazione compatibile con gli obiettivi cantonali previsti dalla Legge speciale. È riservata la procedura di cui all' art. 3 della Legge sulla fusione e separazione dei comuni.

³In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell' art. 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempite.

Esame delle ripercussioni finanziarie sui comuni di nuovi atti legislativi

Art. 3 I messaggi del Consiglio di Stato relativi a nuovi atti legislativi o alla modifica di leggi esistenti devono contenere indicazioni sulle conseguenze finanziarie per i comuni.

TITOLO II
Contributo di livellamento della potenzialità fiscale

Definizione

Art. 4 ¹Ai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un contributo di livellamento pari al 20% della differenza tra le risorse pro-capite del comune e la media cantonale, ritenuto come ad ogni beneficiario sia garantito il raggiungimento del 72% della media cantonale.

²Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall' autorità cantonale competente.

³Il gettito pro-capite delle risorse fiscali è calcolato sulla media degli ultimi cinque anni.

Versamento ai comuni

Art. 5 ¹Il contributo di livellamento (CL) è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d' imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM) secondo la seguente tabella:

MP	CL
MCM	40%
MCM + 1%	46%
MCM + 2%	52%
MCM + 3%	58%
MCM + 4%	64%
MCM + 5%	70%
MCM + 6%	74%
MCM + 7%	78%
MCM + 8%	82%
MCM + 9%	86%
MCM + 10%	90%
MCM + 11%	92%
MCM + 12%	94%
MCM + 13%	96%
MCM + 14%	98%
MCM + 15% e oltre	100%

²Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l' avanzo d' esercizio precedente eccede il 10% del gettito dell' imposta cantonale, ritenuto che l' avanzo sia di almeno fr. 10'000.--. L' ammortamento riconosciuto non può essere superiore al 10% della sostanza ammortizzabile.

³Il Consiglio di Stato ha la facoltà di ridurre il moltiplicatore politico quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento nel caso in cui il moltiplicatore d' imposta è tenuto artificialmente elevato.

Prelevamento dai comuni

Art. 6 ¹Il finanziamento avviene attraverso il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: $MP - 0,4 \times [(MCM + 15\%) - MP]$, in cui MP è il moltiplicatore politico e MCM il moltiplicatore comunale medio.

²Il moltiplicatore politico, quale parametro del coefficiente di ponderazione, può essere diminuito dal Consiglio di Stato nei casi in cui il moltiplicatore d' imposta è tenuto artificialmente alto.

Elementi di computo

Art. 7 ¹Il moltiplicatore comunale medio determinante per l' applicazione degli art. 5, 6, 14 e 15 è dato dalla somma dei moltiplicatori d' imposta di due anni prima dei singoli comuni moltiplicati per la quota di ogni comune del gettito cantonale base complessivo.

²Il moltiplicatore d' imposta per l' applicazione degli art. 5, 6, 14 e 15 è quello dell' anno precedente. Per moltiplicatore d' imposta s' intende quello stabilito annualmente dal Municipio conformemente alle disposizioni della legge organica comunale.

³Per l' applicazione degli art. 5 e 6 è determinante il gettito delle risorse fiscali e la popolazione finanziaria accertati dalla competente autorità cantonale.

TITOLO III

Compensazione finanziaria verticale

L' indice di capacità finanziaria

Art. 8 ¹La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo un indice medio generale risultante dalla media ponderata di un insieme di indici parziali.

²L' indice medio generale è uguale a 100.

Determinazione

Art. 9 Ogni due anni il Consiglio di Stato determina l' indice di capacità finanziaria che comprende i seguenti sottoindici:

- gettito delle risorse fiscali pro-capite:
 - valore triplo;
- gettito IFD pro-capite:
 - valore semplice;
- percentuale dei contribuenti soggetti all' IFD:
 - valore semplice;
- rapporto tra fabbisogno di consuntivo e gettito dell' imposta cantonale:
 - valore doppio;

- e) evoluzione della popolazione:
- valore semplice.

Compensazione verticale: definizione

Art. 10 Per compensazione finanziaria verticale si intende la determinazione, secondo la forza finanziaria dei comuni, dei sussidi dello Stato ai comuni e delle partecipazioni di questi alle spese cantonali.

Sussidi

Art. 11 I sussidi correnti del Cantone di cui all' art. 10 della presente legge vengono calcolati in base alla seguente tabella:

forza finanziaria	sussidio
fino a 30 punti	90%
ogni punto e mezzo in più	1% in meno
da 120 punti in avanti	30%

Partecipazione dei comuni

Art. 12 Le partecipazioni dei comuni a spese cantonali correnti di cui all' art. 10 della presente legge sono calcolate in base alla seguente tabella:

forza finanziaria	partecipazione
fino a 30 punti	10%
ogni punto e mezzo in più	1% in più
da 120 punti in avanti	70%

TITOLO IV

Fondo di perequazione per l' aiuto agli investimenti dei Comuni e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Fondo di perequazione

Art. 13 ¹È istituito il fondo di perequazione.

²Il fondo di perequazione finanzia l' aiuto agli investimenti dei comuni di cui all' art. 14, i contributi per gli oneri legati alla localizzazione geografica dell' art. 15, l' aiuto transitorio dell' art. 21 e i contributi supplementari previsti dall' art. 22.

Aiuto agli investimenti dei comuni

Art. 14 ¹L' aiuto è versato per il finanziamento diretto o per la copertura degli oneri finanziari che ne derivano, per investimenti in infrastrutture di base, per opere o partecipazioni di sviluppo e per progetti in ambito sociale e culturale, che causerebbero al comune un carico finanziario eccessivo.

²Può richiedere l' aiuto agli investimenti il comune che applica un moltiplicatore politico pari o superiore al 90% e che abbia risorse fiscali inferiori alla media cantonale.

Eccezioni possono essere ammesse per i comuni minori con risorse fiscali superiori alla media pro-capite cantonale. L' aiuto massimo è pari al 90% dell' onere netto a carico del comune. Per investimenti di poca entità non viene versato alcun aiuto.

³Il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della perequazione, decide e commisura l' aiuto tenuto conto:

- del genere dell' opera, in particolare la sua valenza regionale;
- dei sussidi federali e cantonali, degli eventuali contributi di migioria e di ogni altra entrata di cui l' opera beneficia;
- del complesso della situazione finanziaria del comune e della sua prevedibile evoluzione documentata dal piano finanziario.

Per le opere relative a servizi finanziati attraverso il prelievo di tasse causali l' aiuto sarà determinato in modo da contenere entro limiti sopportabili le tasse a carico dell' utenza.

⁴L' ammontare dell' aiuto è calcolato provvisoriamente in rapporto al preventivo dell' opera. Il calcolo definitivo è stabilito sulle risultanze di consuntivo.

Nel caso di sorpassi di spesa per l' ottenimento di un aiuto supplementare, dovrà essere inoltrata una nuova istanza di aiuto.

Mutamenti sostanziali nelle condizioni che si pongono alla base della concessione dell' aiuto possono comportare la sua restituzione parziale o integrale.

⁵Il regolamento di applicazione della legge stabilisce nel dettaglio le condizioni per l' ottenimento e le modalità di determinazione dell' aiuto.

Contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Art. 15 ¹Il Consiglio di Stato, su istanza del comune e sentito il preavviso della Commissione della perequazione, accorda un contributo ricorrente a compensazione di oneri particolari sopportati dai comuni per compiti essenziali, causati in particolare dalla loro localizzazione geografica.

²Può beneficiare dell' aiuto per gli oneri legati alla localizzazione geografica il comune che applica un moltiplicatore politico pari o superiore al 90% e che abbia risorse fiscali inferiori alla media cantonale.

³Eccezionalmente anche ai comuni minori con risorse fiscali superiori alla media cantonale potranno essere concessi gli aiuti per gli oneri legati alla localizzazione geografica.

⁴Il regolamento di applicazione della legge stabilisce nel dettaglio i comprensori regionali beneficiari, le condizioni per l' ottenimento e le modalità di determinazione del contributo.

⁵Il Consiglio di Stato può fissare annualmente, tramite decreto esecutivo, il contributo massimo erogabile.¹

Determinazione e finanziamento del fondo di perequazione

Art. 16 ¹Il Consiglio di Stato determina annualmente il fabbisogno del fondo di perequazione.

²Il fabbisogno del fondo di perequazione per l' aiuto agli investimenti e per il contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica, degli art. 14 e 15, è finanziato con i seguenti mezzi:

- a) il contributo del Cantone pari all' 80% del fabbisogno;
- b) il contributo dei comuni con un indice di forza finanziaria maggiore di 72 punti, pari al 20% del fabbisogno, ripartito tra i comuni sulla base delle loro risorse fiscali divise per il moltiplicatore politico.

TITOLO V

Collaborazione con i Comuni e amministrazione del fondo di perequazione

Collaborazione

Art. 17 I comuni collaborano con la competente autorità cantonale per l' applicazione della presente legge e per l' accertamento del gettito d' imposta cantonale per comune.

Amministrazione

Art. 18 ¹Il fondo di perequazione è amministrato dal Consiglio di Stato assistito da una commissione composta in maggioranza da rappresentanti dei comuni.

²Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, determina secondo le necessità del fondo la percentuale sulle risorse fiscali a carico dei comuni e il contributo a carico del Cantone di cui all' art. 16 lett. a) e b) della presente legge e la quota di prelievo per il finanziamento del contributo di livellamento di cui al cpv. 1 dell' art. 6.

³I pagamenti dal fondo di perequazione avvengono per il tramite della Cassa cantonale e i costi sono integrati in quelli dello Stato.

Ricorsi

Art. 19 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VI

Norme transitorie

Modalità dell' aumento del contributo di livellamento previsto dall' art. 4, versato ai comuni beneficiari e contributo di livellamento in caso di nuova aggregazione

Art. 20 ¹L' aumento del contributo di livellamento alla soglia minima del 72% della media delle risorse fiscali pro-capite a partire dal primo anno dall' entrata in vigore della Legge avviene nel modo seguente:

Anno dall' entrata in vigore della nuova legge	% del contributo di livellamento delle risorse fiscali pro-capite
1°	70%
2°	71%

3°

72%

²Nei primi tre anni dell' entrata in vigore della presente legge ai comuni che sorgeranno da una nuova aggregazione, il contributo di livellamento versato è aumentato ai sensi dell' art. 4 a partire dall' anno della loro costituzione.

Contributo transitorio di gestione corrente per i comuni precedentemente al beneficio dell' aiuto del fondo di compensazione

Art. 21 ¹Il comune che nell' anno precedente all' entrata in vigore della presente Legge ha beneficiato degli aiuti previsti dal fondo di compensazione ai sensi dell' art. 7 e 8 cpv. 2 Lcint 18 dicembre 1979, può richiedere l' aiuto transitorio di gestione corrente.

²Il contributo transitorio viene versato a condizione che venga applicato un moltiplicatore d' imposta di almeno 15 punti superiore al moltiplicatore medio generale dei comuni.

³Il contributo transitorio ha una durata di 5 anni ed è pari alla media della quota di compensazione degli ultimi tre anni, opportunamente corretta, diminuita di 1/6 ogni anno.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce l' ammontare del contributo transitorio dopo aver sentito le osservazioni del Municipio del comune interessato.

⁵Il regolamento d' applicazione stabilisce le modalità che devono essere osservate nell' inoltrare la richiesta e definisce il calcolo del contributo transitorio. In particolare:

- tiene conto degli oneri derivanti dalle opere già autorizzate prima dell' entrata in vigore della presente Legge ma non ancora realizzate;
- considera i contributi di migliona e di costruzione previsti per Legge ma non ancora percepiti;
- tiene conto di ogni altro elemento rilevante al fine della corretta determinazione del contributo.

⁶Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo transitorio aderisce ad una nuova aggregazione di comuni il contributo residuo è versato al nuovo comune in una o due rate.²⁾

⁷L' aiuto transitorio è finanziato secondo le modalità stabilite dall' art. 16.

⁸Al comune beneficiario del contributo transitorio che non sia già parte di un progetto di aggregazione, il Consiglio di Stato può imporre d' ufficio l' avvio di uno studio o l' integrazione in un progetto esistente.

Contributi supplementari

Art. 22 Se nonostante l' aiuto transitorio previsto dall' art. 21 cpv. 1 il pareggio a medio termine non può essere mantenuto, il Consiglio di Stato può, sentito il Municipio del comune interessato, concedere un aiuto supplementare per permettere il mantenimento del moltiplicatore politico entro il limite del 100%.

In questi casi è data facoltà al Consiglio di Stato di dare avvio ad una procedura di aggregazione con un altro comune ai sensi della legge.

Verifica periodica della legge

Art. 23 ¹Il Consiglio di Stato verifica ogni quattro anni, a decorrere dall' entrata in vigore della Legge, l' efficacia dei meccanismi di perequazione, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.

²Per il primo quadriennio di applicazione della Legge l' aliquota di prelievo sul surplus delle risorse fiscali di cui all' art. 6 non può superare il 15%. Se dall' applicazione degli art. 4, 5 e 20 tale limite fosse superato si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi versati ai comuni beneficiari.

Abrogazione

Art. 24 È abrogata la Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979.

Entrata in vigore

Art. 25 ¹Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.³⁾

Pubblicata nel BU **2002**, 437.

Note:

1) Cpv. introdotto dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 63.

- 2) Cpv. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 63.
- 3) Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2002, 444.